



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO DI TRE INSEGNANTI CON IL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'OBBLIGO" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 23 OTTOBRE.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- a seguito del Protocollo d'Intesa del 20 luglio 1998 siglato con l'ex Provveditorato agli Studi (ora MIUR), con il quale è stata pattuita la copertura paritaria dei casi di handicap nelle scuole statali, il Comune di Torino ha inteso normare con il Regolamento Servizio Integrazione e Sviluppo deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810081/13), l'integrazione scolastica dei bambini con disabilità;
- l'articolo 1 del regolamento suddetto precisa che "Il Comune attraverso il Servizio Integrazione e Sviluppo, offre agli alunni con grave disabilità docenti specializzati al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e di prevenire situazioni di disagio e di disadattamento in base alla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (articoli 12 e 13), l'Amministrazione Comunale interviene con progetti finalizzati per contribuire al diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata nelle istituzioni scolastiche";
- l'articolo 10 specifica che: "Il servizio di integrazione scolastica e di assistenza educativa (Legge n. 104/1992 articolo 13) viene fornito nelle scuole di ogni ordine e grado con l'assegnazione di insegnanti comunali di sostegno scuola dell'obbligo e di operatori di servizi educativi culturali. Il servizio viene fornito in sintonia con gli Accordi di Programma previsti dalla citata Legge. Le attività educative, di recupero e assistenziali sono programmate a diversi livelli:
 - dal Gruppo handicap provinciale, in collaborazione con i rappresentanti del Comune;
 - dal gruppo H di ciascuna istituzione scolastica;
 - dai Collegi Docenti;e sono formalizzate nei piani educativi individualizzati (P.E.I.).";
- l'articolo 13 stabilisce che "L'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità, assegna annualmente insegnanti qualificati nel rispondere ad esigenze di sviluppo e di intervento individualizzato per favorire l'integrazione dell'alunno in difficoltà con il gruppo classe. Tali insegnanti esprimono professionalità e competenza nel programmare e realizzare interventi educativi finalizzati a favorire l'integrazione scolastica ed il conseguimento

dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione ed il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta. Tali insegnanti partecipano appieno alla vita delle scuole statali di ogni ordine e grado a cui sono assegnati. Dipendono funzionalmente dalle Direzioni Didattiche o dalle Presidenze ed amministrativamente dal Responsabile Servizi Territoriali della circoscrizione.";

- l'articolo 15 precisa che "L'assegnazione del personale comunale alle Direzioni Didattiche e/o Presidenze viene effettuata dal Gruppo handicap provinciale, garantendo le priorità relative ai casi gravi, previste dalla Legge 104/1992 e le conseguenti esigenze di continuità relazionale.";
- l'articolo 18 specifica che "Le sedi di servizio sono individuate nell'ambito delle istituzioni scolastiche in base all'Accordo di Programma vigente, che definisce le modalità di assegnazione per le risorse da utilizzare sull'handicap";
- in virtù delle su citate disposizioni, ogni anno le commissioni H, i Collegi Docenti ed i Consigli di Circolo delle scuole statali hanno riconfermato gli insegnanti comunali sul sostegno, richiedendone, al bisogno, anche altri ai Servizi Educativi e per conoscenza al MIUR;

RILEVATO CHE

- il trasferimento illegittimo di tre insegnanti con il profilo specifico di insegnante di sostegno scuola dell'obbligo nel servizio di scuole per l'infanzia risulta un atto grave ed irresponsabile che priverebbe studenti con gravi disabilità di interventi essenziali all'attuazione del loro diritto allo studio, si perderebbero inoltre competenze qualificate acquisite in anni di esperienza e formazione da insegnanti che per tutta la loro carriera hanno operato nelle scuole primarie e secondarie della città in un servizio obbligatorio e prioritario per l'Amministrazione Comunale. Spetta infatti al Comune l'attuazione di interventi di assistenza educativa specialistica per gli allievi con disabilità in situazione di gravità da attuarsi tramite l'assegnazione di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia e la comunicazione;
- negli ultimi anni il Comune di Torino ha purtroppo gravemente depotenziato gli interventi di competenza e le famiglie sempre più frequentemente segnalano che i propri figli con disabilità gravi frequentano la scuola ad orario ridotto;
- le famiglie degli studenti con disabilità non possono tollerare ulteriori tagli in un settore che, negli anni, è stato impoverito in modo indegno per una città che si definisce educativa;

APPURATO

che le Intese sottoscritte con i sindacati e non ratificate dal Consiglio Comunale, oltre a discriminare palesemente gli insegnanti con il profilo di Insegnante di Sostegno Scuola dell'Obbligo, appaiono in violazione di:

- Contratto di Lavoro 14 settembre 2000, articolo 32 bis;
- Regolamenti dei Servizi Educativi e Scolastici;
- Accordi di Programma;
- Protocollo d'Intesa;
- Legge 118/1971, articolo 28;
- D.P.R. 616/1977, articoli 42, 45 e 46;
- Legge 517/1977, articoli 2 e 7;
- Legge 104/1992, articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 7, e 40, comma 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - circolare 84, prot. 1121/2102;
- Circolare Regionale 10 aprile 1995 n. 11 SAP;

CONSIDERATO CHE

- nessuna rilevanza giuridica può quindi essere attribuita agli accordi del 31 agosto 2011 e del 3 maggio 2012, visto che i medesimi non sono stati ratificati da deliberazione del Consiglio Comunale a modifica del Regolamento del 21 dicembre 1998, Servizio Integrazione e Sviluppo, Titolo I, articolo 1 e del Titolo IV, Integrazione Scolastica e del Contratto Aziendale del 6 luglio 2006;
- tali accordi non sono stati sottoposti all'approvazione dei lavoratori e neppure agli iscritti delle OO.SS. come era stato espressamente previsto dall'accordo del 3 maggio 2012;
- tutte le operazioni conseguenti alle due Intese appaiono svolte in un clima di non completa trasparenza, negando agli insegnanti persino l'accesso agli atti della graduatoria generale, delle nuove graduatorie e degli elenchi delle sedi nuove scolastiche in violazione della Legge n. 241/1993;
- lo Stato fornisce alla scuola statale un'insegnante di sostegno ogni 2 bambini (rapporto 1 a 2 per legge per gli alunni con grave disabilità); il bambino che frequenta per 40 ore la scuola è seguito dall'insegnante di sostegno statale per 11 ore al massimo, dopodiché il bambino con grave disabilità ha il diritto a rimanere a scuola (per 40 ore tempo scuola);
- la Legge per consentire al bambino il diritto pieno e perfetto all'integrazione scolastica prevede che intervenga il Comune con l'assistenza educativa fornendo docenti specializzati (insegnanti sostegno scuola dell'obbligo) come stabilito dalla Legge 104, articolo 13 comma 3, i quali non svolgono un lavoro di surroga, bensì un servizio per favorire l'integrazione scolastica dell'alunno all'interno del gruppo classe; dato che le 11 ore statali per legge sommate alle 22 ore del Comune per legge non coprono le 40 ore del tempo

scuola vengono forniti dal Comune attività laboratoriali quali ad esempio il CESM (centro educativo speciale municipale) in cui l'alunno va con un gruppo della sua classe. Quanto sopra però non prevede l'eliminazione o il trasferimento dell'insegnante di sostegno scuola dell'obbligo del Comune che è prettamente competente a favorire (vedi formazione permanente decennale) l'Integrazione Scolastica dell'alunno gravemente disabile, in tutti gli ordini di scuola dall'elementare, media e, attraverso un progetto di continuità stabilito tra A.S.L., scuola e famiglia, permette all'insegnante di seguirlo sino ai 16 anni in quanto l'attività degli insegnanti di sostegno scuola dell'obbligo non costituisce surroga ai compiti propri perché svolgono nella scuola di Stato attività di raccordo, tra quanto predisposto in ambito clinico e quanto predisposto in ambito educativo e di conseguenza essi non rappresentano surroga ai compiti di educazione propri della Scuola di Stato dei suddetti alunni;

- le insegnanti comunali di sostegno, proprio perché lavorano sull'area relazionale ed a seguente apprendimento, già prima della Legge 104 del 5 febbraio 1992, seguivano il bambino con disabilità grave nei vari ordini di scuola;
- nel corso degli anni scolastici gli insegnanti di sostegno scuola dell'obbligo sono stati formati ed aggiornati al fine di svolgere un intervento SPECIALISTICO, in ambito scolastico sull'area relazionale (esperienza, a tutt'oggi unica su tutto il territorio nazionale). Infatti la formazione dell'insegnante di sostegno statale non prevede tale area;
- il Comune ha obblighi di legge per quanto riguarda l'Assistenza Educativa con personale insegnante di sostegno scuola dell'obbligo, mentre il Comune non è soggetto ad obblighi di legge per quanto concerne il servizio di scuola materna la quale è prettamente compito dello Stato;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere se intendono ricollocare a svolgere il loro servizio di Assistenza Educativa nelle Scuole Statali gli Insegnanti di Sostegno con le mansioni svolte antecedentemente al 1 settembre 2012 e riferite al profilo specifico di Insegnante di Sostegno Scuola dell'Obbligo dove svolgevano il servizio di Assistenza Educativa per l'Integrazione Scolastica degli alunni con grave disabilità.

F.to Silvio Magliano